

## **Bando per l'accesso ai contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 e del Regolamento approvato con D.P.Reg. 19 settembre 2022, n. 115 - Anno 2022.**

### **Art. 1 - Finalità e normativa di riferimento**

1. Il presente Bando disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator, ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) ed in attuazione del Regolamento approvato con DPR. 19 settembre 2022, n. 115 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator in attuazione degli articoli 15 bis e 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), di seguito denominato Regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si fa riferimento all'articolo 64 della legge regionale 21/2016 e al sopra citato Regolamento, oltre che alla legge regionale n. 7/2000 e s.m.i. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e alla legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo).

### **Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità**

1. Possono beneficiare del contributo le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno sede legale e operativa nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, iscritti all'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator di cui all'articolo 15bis della legge regionale 21/2016, pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA1/>.

### **Art. 3 - Risorse disponibili**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Bando, per l'anno 2022 è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 590.000.
2. Quando, nel corso dell'esercizio finanziario, si rendono disponibili ulteriori risorse, il Servizio competente in materia di turismo può procedere, su conforme previsione del Bilancio Finanziario Gestionale, allo scorrimento delle domande ammissibili dell'anno di riferimento, senza procedere all'adozione di un nuovo bando.
3. Dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante comunicazione pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata all'iniziativa.
4. Le domande che non possono essere soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili sono archiviate dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda.

### **Art. 4 – Regime di aiuto**

1. I contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima <<impresa unica >> non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari.

**Art. 5 - Iniziative e spese finanziabili, requisiti, ammissibilità e intensità contributiva specifici di ciascuna tipologia di cui all'art. 64 LR 21/2016**

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative e tipologia di spese:

**a) ORGANIZZAZIONE E VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI** finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica:

1. I contributi sono concessi per pacchetti turistici come definiti dall'articolo 33 e 34 decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nonché alle escursioni giornaliere che abbiano i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo, in quanto compatibili;
2. Importo massimo concedibile: € 23.000.
3. Sono ammissibili le spese sostenute (quindi quietanzate) dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.
4. Voci di spesa ammissibili, che fanno specifico riferimento all'organizzazione ed alla vendita di pacchetti turistici:
  - a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali del prodotto turistico;
  - b) promozione sui media;
  - c) compensi per attività di consulenza;
  - d) compensi per forniture di beni e servizi;
  - e) rimborsi spese a collaboratori;
  - f) noleggio attrezzature;
  - g) trasporti turistici all'interno del territorio regionale;
5. Ai fini della rendicontazione è ammessa la compensazione tra le singole voci di spesa di cui al precedente punto 3, fino a concorrenza dell'importo del contributo richiesto.
6. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente e l'imposta sul valore aggiunto salvo che la stessa rappresenti un costo e le spese di investimento.
7. Per la presentazione della domanda è richiesta una relazione relativa alla produzione, commercializzazione e promozione di prodotti turistici finalizzati a incentivare il turismo in particolare nelle località a minore vocazione turistica.

**b) 20% DELL'IMPORTO ANNUO DEL CANONE DI LOCAZIONE, LEASING O CONCESSIONE DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE:**

1. Importo massimo concedibile: € 5.500.
2. Sono ammissibili i costi, comprovati da idoneo documento di spesa (fattura o ricevuta fiscale), relativi al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022, anche se pagati in un momento successivo, ma comunque entro i termini di rendicontazione.
3. Per la presentazione della domanda è richiesta la copia del contratto di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale

**c) CONTRIBUTO PER BIGLIETTI AEREI DA E PER L'AEROPORTO DI RONCHI DEI LEGIONARI:**

1. È riconosciuto un contributo pari a 10 euro per ogni biglietto venduto per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.
2. Importo massimo concedibile: € 1.000.
3. Il contributo è riconosciuto per i biglietti emessi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.
4. Il contributo è riconosciuto esclusivamente al titolare del rapporto di vendita con il cliente finale e non all'eventuale soggetto consolidatore.
5. Per la presentazione della domanda è richiesta l'indicazione del numero presunto dei biglietti emessi o da emettere.

**d) CONTRIBUTO A FRONTE DI CONVENZIONI STIPULATE CON PROMOTURISMO FVG:**

1. È riconosciuto un contributo per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione stipulata con PromoTurismoFVG ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21.
  2. Importo massimo concedibile: € 500.
  3. Sono ammissibili le spese sostenute (quindi quietanzate) dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.
  4. Per la presentazione della domanda è richiesta la copia della convenzione stipulata tra PromoTurismoFVG e l'agenzia viaggio di cui all'articolo 8, comma 2 bis, della legge regionale 21/2016 e una relazione illustrativa dell'iniziativa e delle spese.
2. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.
  3. E' ammessa un'unica domanda per ciascuna impresa.

#### **Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo**

1. Le **domande di contributo sono presentate, a CATT FVG, esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line** a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA8/> utilizzando le credenziali di accesso (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi, CIE-Carta d'identità elettronica) del legale rappresentante o del direttore tecnico dell'agenzia di viaggio o tour operator. Sul sito istituzionale è altresì pubblicata la modulistica inerente la procedura contributiva in oggetto.
2. Le domande sono presentate, con le modalità di cui al comma 1, **dalle ore 10.00.00 del 5 dicembre 2022 e non oltre le ore 16.00.00 del giorno 31 gennaio 2023**. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro tale termine. I termini sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.
3. È ammessa la **presentazione della domanda da parte del legale rappresentante dell'impresa o del direttore tecnico** di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge regionale 21/2016.
4. Alla domanda di contributo sono **allegati attraverso la procedura informatizzata** di cui al comma 1, con le modalità indicate nelle "Linee guida alla presentazione della domanda" pubblicate sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata:
  - a) **dichiarazione** (Allegato 1) con cui il proprietario richiedente attesta:
    - i. di aver preso visione del Regolamento DPR 115/2022 e del bando, nonché della documentazione della domanda e degli allegati alla stessa e di assumersi la responsabilità dei dati in essa contenuti;
    - ii. di aver preso visione della nota informativa, pubblicata sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella pagina dedicata alla linea contributiva, recante le informazioni sul procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990;
    - iii. di aver preso visione della nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) pubblicata sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla linea contributiva;
    - iv. di impegnarsi a conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda stessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
    - v. di impegnarsi a consentire ed agevolare ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
    - vi. di impegnarsi a utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni con l'Amministrazione regionale e con CATT FVG, laddove non richiesta espressamente tramite procedura informatica;
    - vii. solo qualora sia richiesto il contributo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c): indicazione del numero presunto dei biglietti emessi o da emettere per passeggeri in partenza o in arrivo all'aeroporto di Ronchi dei Legionari;
    - viii. ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013.

L'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo è verificato con la trasmissione della copia della relativa quietanza di cui alla successiva lettera b).

CATT FVG verificherà d'ufficio l'iscrizione all'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 21/2016;

**b) quietanza di versamento del bollo tramite modello F23 e F24;**

**c) per i contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a):** una relazione relativa alla produzione, commercializzazione e promozione di prodotti turistici finalizzati a incentivare il turismo in particolare nelle località a minore vocazione turistica, con indicazione del quadro economico della spesa congruente con la ripartizione tra le varie voci di spesa indicata in domanda. La relazione è sottoscritta dal richiedente con firma digitale o con firma autografa, in quest'ultimo caso è necessario allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore;

**d) per i contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b):** copia del contratto di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale;

**e) per i contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d):** copia della convenzione stipulata tra PromoTurismoFVG e l'agenzia viaggio di cui all'articolo 8, comma 2 bis, della legge regionale 21/2016, nonché una relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare in conformità alla convenzione e elenco delle spese per le quali si chiede il contributo;

**f) copia di un documento d'identità**, in corso di validità, solo nel caso in cui la relazione di cui alla lettera b) sia sottoscritta con firma autografa.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. La domanda è **archiviata d'ufficio** e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dal Bando;
- b) la domanda è presentata, e quindi sottoscritta, da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'agenzia viaggi/ tour operator o dal direttore tecnico di cui all'articolo 15 della legge regionale 21/2016;
- c) la domanda non è inviata utilizzando la procedura informatizzata di cui al comma 1;
- d) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda e dal bando pubblicato sul sito regionale, e l'irregolarità non è sanabile;
- e) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
- f) il termine assegnato ai sensi del comma 5 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- g) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

7. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

## **Art. 7 – Cumulabilità**

1. I contributi di cui all'articolo 5 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.

## **Art. 8 - Procedimento e comunicazione dell'avvio del procedimento**

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – Sezione turismo e commercio – nella pagina dedicata all'iniziativa dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 64, comma 3 della legge regionale 21/2016 e dell'articolo 12 del Regolamento sono concessi con provvedimento del CATT FVG tramite procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base degli idonei requisiti previsti nel Bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili

3. CATT FVG verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande nonché la coerenza delle stesse rispetto al fine specifico della normativa istitutiva del contributo e l'ammissibilità delle spese richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
4. I contributi sono concessi con provvedimento del CATT FVG, entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande di contributo. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili, l'ammontare del contributo per un massimo di euro 30.000 (dato dalla sommatoria dei contributi massimi concedibili per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 1)
5. Il decreto è pubblicato sul sito del CATT FVG (<https://cattfvg.it/>) nella sezione <<amministrazione trasparente>> ed è comunicato al beneficiario a mezzo PEC.

### **Art. 9 – Obblighi dei beneficiari**

1. I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000, dalla legge 241/1990 e in particolare:
  - a) conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda stessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
  - b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
  - c) utilizzare la posta elettronica certificata nella trasmissione delle comunicazioni con l'Amministrazione regionale e con CATT FVG, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite procedura informatica;
  - d) rispettare gli obblighi specifici per ogni linea contributiva stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

### **Art. 10 - Rendicontazione della spesa, liquidazione, rideterminazione, annullamento e revoca del contributo.**

1. Per le modalità di presentazione della rendicontazione della spesa, la liquidazione, la rideterminazione, l'annullamento e la revoca del contributo concesso, si rimanda alle disposizioni di cui al Regolamento vigente. Si ricorda in particolare che:
  - ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il 31 marzo dell'anno successivo al ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione la documentazione prevista dall' articolo 41 o 41 bis della legge regionale 7/2000 corredata dalla documentazione di cui all'articolo 14;
  - il contributo è liquidato da CATT FVG entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.